

COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINANZA N. GEN.

17

ORDINANZA N. CAT.

3

Data:

23/04/2018

SINDACO

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTITRE del mese di APRILE dell'anno DUEMILADICIOTTO dal Vicesindaco.

Oggetto:

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE

IL VICESINDACO

BERETTA CARLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Ranica

Provincia di Bergamo
Via Gavazzeni, 1 – 24020 Ranica - ☎ 035/479011 – Fax 035/511214 www.comune.ranica.bg.it

Ordinanza SINDACO
N. 3 in data 23/04/2018

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES
ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE

IL VICE-SINDACO

CONSIDERATO che è stata riscontrata la presenza nel territorio bergamasco della zanzara *Aedes albopictus*, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

CONSIDERATI, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *Aedes albopictus*, in particolare relative alle recenti segnalazioni di infezioni da virus Chikungunya e Nile, nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;

CONSIDERATE le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto, la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con spiccata attività di puntura nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

VALUTATO altresì che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità e la stessa Regione Lombardia, con nota del 03/10/2007 e successive, invitano ad attivare tutte le misure atte a monitorare e contenere la proliferazione di questi insetti:

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende adottare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante:

RITENUTA indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

VISTO l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27/07/1934, n. 1265;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000;

VISTE le circolari del Ministero della Sanità nn. 13/1991 e 42/1993;

VISTA la nota della Regione Lombardia prot. G1.2016.0009198 del 13/03/2016;

VISTA la Legge 24/11/1981, n. 689;

ORDINA

NEI MESI PRIMAVERILI ED ESTIVI



Provincia di Bergamo

Via Gavazzeni, 1 – 24020 Ranica - ☎ 035/479011 – Fax 035/511214 – www.comune.ranica.bg.it

a tutti i cittadini ed agli Amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private:

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- tenere puliti i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- ❖ TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI (il principio attivo da utilizzare è preferibilmente di tipo biologico/ecologico) da aprile ad ottobre con cadenza ogni 15 giorni salvo l'uso di prodotti equipollenti, i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc.);
- ❖ TRATTARE CON PRODOTTI ADULTICIDI da maggio ad ottobre con cadenza di un trattamento ogni 30 giorni, le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà (tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti in libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo).

ORDINA ALTRESI'

<u>ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale</u>:

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- ❖ provvedere, in caso di documentata impossibilità, a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1° maggio al 30 ottobre periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni), comunicando al Comune con 48 ore di anticipo la data e l'ora dell'intervento.

alle ditte che effettuano attività di rottamazione / demolizione auto:

provvedere, dal 1° maggio al 30 ottobre, con periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni), comunicando al Comune con 48 ore di anticipo la data e l'ora dell'intervento.

a tutti i conduttori di orti:

- eseguire l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori ed altri materiali (es. teli di plastica), in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi o retine antinsetto a maglie strette gli eventuali serbatoi d'acqua.



Provincia di Bergamo

Via Gavazzeni, 1 – 24020 Ranica - ☎ 035/479011 – Fax 035/511214 – www.comune.ranica.bg.it

<u>ai soggetti pubblici e privati, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse:</u>

* mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante.

ai responsabili dei cantieri:

- evitare raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la necessità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo tale da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti, in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le stesse saranno riscontrate.

I trasgressori della presente Ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino a € 103,00= prevista dall'art. 344 del R.D. 27/07/1934, n. 1265.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provveda, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale;
- ❖ la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Chikungunya / Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private provvedendo, se del caso, con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati;



Provincia di Bergamo

Via Gavazzeni, 1 – 24020 Ranica - ☎ 035/479011 – Fax 035/511214 – www.comune.ranica.bg.it

❖ di dare la massima diffusione al presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034 ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

IL VICE SINDACO Carlo Beretta Documento firmato digitalmente